

Pubblicato il 06/08/2018

Sent. n. 1945/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2008, proposto da
- Grazioli Gaetano, Grazioli Paolo, Grazioli Giuseppe, Asti Giuseppina e Azienda Agricola Grazioli F.lli Gaetano e Paolo s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Plebisciti n. 13;

contro

- il Comune di Codogno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2008, proposto da
- Grazioli Gaetano, Grazioli Paolo, Grazioli Giuseppe, Asti Giuseppina e Azienda Agricola Grazioli F.lli Gaetano e Paolo s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Plebisciti n. 13;

contro

- il Comune di Codogno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2013, proposto da
- Grazioli Gaetano, Grazioli Paolo, Grazioli Giuseppe, Asti Giuseppina e Azienda Agricola Grazioli F.lli Gaetano e Paolo s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Plebisciti n. 13;

contro

- il Comune di Codogno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 228 del 2008:

- della deliberazione consiliare n. 79 del 27 settembre 2007, avente ad oggetto "P.R.G. vigente e Piano dei servizi – Variante N.T.A. – Zone agricole – L.R. 23/97 – L.R. 12/05 – Controdeduzione osservazioni pervenute – Approvazione definitiva”;

- della deliberazione consiliare n. 33 del 22 marzo 2007, avente ad oggetto “Piano regolatore generale vigente e Piano dei Servizi – Variante N.T.A. – Zone agricole – L.R. 23/97 – Adozione”;
 - del Capitolo 10 del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, nella parte modificata con deliberazione consiliare n. 89 del 25 ottobre 2007;
 - di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché, allo stato, non conosciuto;
 - e per la condanna del Comune di Codogno al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, da determinarsi in corso di causa;
- quanto al ricorso n. 997 del 2008:
- della nota n. 6123 del 3 marzo 2008, con la quale è stato comunicato che “è in fase di redazione il parere negativo al rilascio del permesso di costruire richiesto, in quanto:
 - la documentazione prodotta risulta carente delle integrazioni richieste dal Dipartimento provinciale di Lodi dell’A.R.P.A. Lombardia con nota prot. n. 171727 del 13 dicembre 2007 per l’espressione del parere tecnico-ambientale di competenza;
 - il progetto presentato non risulta conforme ai disposti dell’art. 3.10.6 del vigente Reg. Locale di Igiene, in quanto la vasca di raccolta dei reflui zootecnici in progetto viene localizzata ad una distanza inferiore a quella minima prevista dall’articolo suddetto”;
 - della nota n. 4895 del 19 febbraio 2008 con la quale è stato espresso “parere negativo al rilascio all’autorizzazione richiesta in data 10 maggio 2007 prot. n. 10793 per l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici derivanti dell’allevamento, in quanto alcune delle strutture destinate all’attività di allevamento, così come indicate nel piano di utilizzazione agronomica dei reflui prodotto e raffigurate nell’elaborato grafico ad esso allegato, risultano edificate /modificate sia in assenza che in difformità dei titoli abilitativi edilizi”;
 - di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto e/o connesso, ivi compresa la nota n. 24790 del 24 ottobre 2007, con la quale è stato espresso “parere negativo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la trasformazione di un deposito zootecnico mangimistico in porcaia per scrofe ed al rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di mascone per la raccolta dei reflui zootecnici come da progetto allegato alla richiesta presentata in data 29 dicembre 2006 cui prot. n. 29745, in quanto l’intervento proposto risulta in contrasto con gli artt. 39.10 e 39.11 della N.T.A. allegata al P.R.G. vigente. (...)”;
 - di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto e/o connesso consequenziale ancorché, allo stato, non conosciuto;
 - e per la condanna del Comune di Codogno al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, da determinarsi in corso di causa, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998,
- quanto al ricorso n. 122 del 2013:
- della deliberazione consiliare n. 36 del 29 maggio 2012, avente ad oggetto “Piano di Governo del Territorio (PGT) – Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva”;
 - di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto e/o connesso, ivi espressamente ricompresa la deliberazione consiliare n. 75 del 22 dicembre 2011 (avente ad oggetto l’adozione del medesimo Piano di Governo del Territorio);
 - di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché, allo stato, non conosciuto;
 - e per la condanna del Comune di Codogno al risarcimento del danno ingiusto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Codogno, con riguardo a tutti i ricorsi;

Vista l’ordinanza n. 1038/2018 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso R.G. n. 228/2008, unitamente al ricorso R.G. n. 122/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza di smaltimento del 26 giugno 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso R.G. n. 228/2008, notificato in data 3 gennaio 2008 e depositato il 29 gennaio successivo, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 79 del 27 settembre 2007, avente ad oggetto "P.R.G. vigente e Piano dei servizi – Variante N.T.A. – Zone agricole – L.R. 23/97 – L.R. 12/05 – Controdeduzione osservazioni pervenute – Approvazione definitiva", chiedendo altresì il risarcimento del danno.

I ricorrenti Gaetano e Paolo Grazioli, titolari dell'omonima Azienda agricola, sono comproprietari insieme ai genitori – Giuseppe e Giuseppina Asti – delle aree e dei fabbricati costituenti il compendio immobiliare "Podere Grande Foreste", ubicato in località Triulza del Comune di Codogno (ex proprietà Pio Albergo Trivulzio di Milano).

L'Azienda agricola – che esercita l'allevamento suinicolo – è di impianto storico ed insiste in fabbricati, tuttora utilizzati, risalenti al XVII secolo; le aree ed i fabbricati costituenti il "Podere Grande Foreste" sono ricompresi nella zona "E1-agricola di sviluppo", disciplinate dall'art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., vigente ratione temporis. Allo scopo di razionalizzare la tipologia e la consistenza delle proprie strutture gli interessati hanno presentato, in data 23 febbraio 2005, una denuncia di inizio attività per dare corso alla realizzazione di un portico per deposito zootecnico mangimistico e, in data 29 aprile 2005, una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una nuova stalla e di nuove vasche per la raccolta dei reflui zootecnici. Successivamente, in data 30 agosto 2006, è stata presentata una d.i.a. per la chiusura del portico per deposito zootecnico cui ha fatto seguito, in data 29 dicembre 2006, la domanda di un permesso di costruire in sanatoria per trasformazione del suddetto deposito zootecnico mangimistico esistente in porcilaia per scrofe in gestazione. Dopo alcune richieste istruttorie da parte degli Uffici comunali, è stato emanato un parere negativo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la trasformazione di un deposito zootecnico mangimistico in porcilaia per scrofe in gestazione ed al rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di vascone per la raccolta dei reflui zootecnici, in quanto gli interventi proposti risultano in contrasto con gli artt. 39.10 e 39.11 delle N.T.A. al P.R.G. vigente che, pur facendo salve le destinazioni ad allevamento suinicolo esistenti alla data del 22 marzo 2007 a distanze inferiori a quelle indicate dall'art. 39.10, stabiliscono che le stesse devono risultare regolarmente ed espressamente autorizzate alla data medesima sotto ogni profilo, ivi compresi gli aspetti urbanistico, edilizio, igienico e sanitario. Successivamente alla presentazione da parte dei ricorrenti di una proposta di Piano attuativo, finalizzata alla riorganizzazione dell'attività aziendale, avvenuta in data 29 gennaio 2007, il Comune ha avviato il procedimento di approvazione della Variante alle N.T.A. del P.R.G. (deliberazione di adozione n. 33 del 22 marzo 2007). I ricorrenti hanno proposto delle osservazioni finalizzate (i) a sopprimere i limiti agli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti, (ii) ad evitare di dover sottoporre tutti i progetti agli stessi relativi alla procedura di esame paesistico e (iii) a limitare l'ampliamento o l'estensione di zone edificate a destinazione extraagricola ai confini degli allevamenti esistenti. In sede di approvazione definitiva, le osservazioni dei ricorrenti sono state respinte sul presupposto che la Variante non avrebbe introdotto alcuna nuova disciplina. Successivamente, con la deliberazione consiliare n. 89 del 25 ottobre 2007, è stato modificato anche il Regolamento comunale di igiene (Titolo III, cap. 10).

Assumendo l'illegittimità della predetta Variante e della modifica del Regolamento di igiene, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Codogno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato l'11 aprile 2008 e depositato il 17 aprile successivo, i ricorrenti hanno dedotto ulteriori censure avverso la deliberazione consiliare n. 89 del 25 ottobre 2007, relativa alla modifica del Regolamento comunale di igiene.

2. Con ricorso R.G. n. 997/2008, notificato in data 21 aprile 2008 e depositato l'8 maggio successivo, i ricorrenti hanno impugnato le note n. 6123 del 3 marzo 2008, n. 4895 del 19 febbraio 2008 e n. 24790 del 24 ottobre 2007, meglio specificate in epigrafe; è stato chiesto altresì il risarcimento del danno.

Attraverso le predette note gli Uffici comunali hanno segnalato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione di atti di diniego riferiti ad alcune richieste di titoli edilizi formulate dai ricorrenti e aventi lo scopo di razionalizzare la tipologia e la consistenza delle proprie strutture di allevamento, attraverso la realizzazione di un portico per deposito zootecnico mangimistico, di una nuova stalla e di nuove vasche per la raccolta dei reflui zootecnici.

Assumendo l'illegittimità dei predetti dinieghi, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Codogno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con ricorso R.G. n. 122/2013, notificato in data 4 gennaio 2013 e depositato il 18 gennaio successivo, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 36 del 29 maggio 2012, avente ad oggetto "Piano di Governo del Territorio (PGT) – Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva", chiedendo anche in tale frangente il risarcimento del danno.

Il Comune di Codogno in data 22 dicembre 2011 ha adottato, dopo averne revocato una prima versione, il Piano di Governo del Territorio con cui è stato previsto di destinare l'area di proprietà dei ricorrenti, su cui insiste l'allevamento suinicolo, in parte ad ambito di non trasformazione urbanistica, in parte ad ambito agricolo di valenza ambientale e in parte ad ambito di trasformazione a verde a valenza paesistica ambientale; i ricorrenti hanno depositato delle osservazioni con cui hanno contestato la scelta comunale, chiedendo che all'area di loro proprietà fosse riconosciuta la destinazione ad ambiti agricoli produttivi. Con la deliberazione n. 36 del 29 maggio 2012, il Consiglio comunale, previa reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti, ha approvato definitivamente il Piano di Governo del Territorio.

Assumendo l'illegittimità del predetto atto di pianificazione, i ricorrenti ne hanno chiesto, in parte qua, l'annullamento per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e per illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifeste.

Inoltre, sono stati dedotti la violazione dell'art. 97 della Costituzione e l'eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, la violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale n. 12 del 2005 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione.

Infine, sono stati eccepiti la violazione dell'art. 97 della Costituzione e l'eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e per sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Codogno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con l'ordinanza n. 1038/2018 è stata fissata l'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso R.G. n. 228/2008, unitamente al ricorso R.G. n. 122/2013.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito dei ricorsi, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni, segnalando la pendenza di tutti i ricorsi connessi, aventi ad oggetto sia i titoli edilizi relativi ai manufatti da demolire che la disciplina edilizia ed urbanistica della zona in cui gli stessi sono collocati; sono state sollevate dalla difesa comunale diverse eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità dei ricorsi, che sono state contestate dalla difesa dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi dell'impugnazione di atti riguardanti la pianificazione urbanistica afferente alle aree di proprietà dei ricorrenti, su cui questi ultimi svolgono attività di allevamento suinicolo, e i connessi titoli edilizi attuativi.

2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso R.G. n. 228/2008, in quanto proposto avverso una Variante al P.R.G. approvata nel 2007, che risulta essere stata superata con l'approvazione del P.G.T. nel 2012, a sua volta impugnato con il ricorso R.G. n. 122/2013; inoltre, all'impugnazione del Regolamento comunale di igiene, vigente nel 2008, non ha fatto seguito l'impugnazione da parte dei ricorrenti delle modifiche allo stesso apportate negli anni 2010 e 2011 (cfr. all. 11 del Comune).

Pertanto, secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, «allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un'eventuale pronuncia sul primo atto "inutiliter data"» (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 luglio 2018, n. 1877; 2 maggio 2018, n. 1191; altresì Consiglio di Stato, IV, 3 giugno 2010, n. 3538).

2.1. Di conseguenza, il ricorso R.G. n. 228/2008 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Anche il ricorso R.G. n. 997/2008 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Gli impugnati provvedimenti – con cui il Comune ha avviato i procedimenti di diniego di alcune richieste di titoli edilizi formulate dai ricorrenti allo scopo di razionalizzare la tipologia e la consistenza delle proprie strutture di allevamento – a prescindere dalla lesività degli stessi, in quanto per la maggior parte aventi natura endoprocedimentale, sono stati adottati sotto il vigore della disciplina urbanistica vigente negli anni 2007-2008, allo stato non più attuale in ragione dell'approvazione del P.G.T. nel 2012; ne discende che non può garantire alcuna utilità ai ricorrenti l'eventuale accoglimento delle domande proposte nella presente sede giurisdizionale, atteso che i titoli edilizi richiesti dovrebbero essere comunque esaminati, ed eventualmente rilasciati, sulla base della nuova disciplina pianificatoria urbanistica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 luglio 2018, n. 1877).

3.1. Ne deriva che anche il ricorso R.G. n. 997/2008 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Passando all'esame del merito del ricorso R.G. n. 122/2013, lo stesso è infondato.

5. Con le tre doglianze di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume l'illegittima approvazione del P.G.T. in considerazione delle rilevanti modificazioni intervenute nel corso del procedimento, che avrebbero imposto la ripubblicazione del Piano adottato, unitamente alla penalizzazione riservata all'attività di allevamento suinicolo svolta dai ricorrenti, attraverso una modificazione della destinazione urbanistica che non avrebbe tenuto conto delle preesistenze, legate alla vocazione storica del compendio, denominato "Podere Grande Foreste", sito in località Triulza.

5.1. Le doglianze sono complessivamente infondate.

Quanto alla necessità di una ripubblicazione del Piano, legata ad un asserito stravolgimento dello stesso in fase di approvazione, va sottolineato, in primo luogo, che i ricorrenti non hanno dimostrato né l'entità (al di là della mera indicazione dei numeri delle osservazioni accolte e respinte), né l'impatto dei mutamenti, tali da richiedere il predetto obbligo di ripubblicazione.

Inoltre, sebbene, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporti la necessità della sua ripubblicazione, va tuttavia osservato che ricorre una tale ipotesi allorché fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del Piano e

dei criteri che presiedono alla sua impostazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 19 luglio 2018, n. 1768).

Con riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, la giurisprudenza esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (cfr. Consiglio di Stato, IV, 4 dicembre 2013, n. 5769; 30 luglio 2012, n. 4321; 27 dicembre 2011, n. 6865).

In tali casi trova applicazione la norma dell'art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di "... controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali ...". Va, poi, osservato che nessuna disposizione impone di concedere nuovi termini per la presentazione di ulteriori osservazioni (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2018, n. 564; 15 dicembre 2017, n. 2393).

5.2. I ricorrenti poi, in sede di presentazione delle osservazioni, hanno lamentato l'illegittima destinazione dell'area di loro proprietà, in cui è situato l'allevamento suinicolo, in parte ad ambito di non trasformazione urbanistica, in parte ad ambito agricolo di valenza ambientale e in parte ad ambito di trasformazione a verde a valenza paesistica ambientale, piuttosto che il riconoscimento della più confacente destinazione ad ambiti agricoli produttivi. Va chiarito peraltro che la destinazione impressa con il P.G.T. non ha avuto alcun impatto sulla consistenza dell'allevamento suinicolo già legittimamente insediato, ma è finalizzata ad impedire soltanto una sua espansione futura.

Le ragioni poste alla base della scelta pianificatoria comunale sono da ricercare nelle previsioni del P.T.C.P. di Lodi che hanno inserito l'area de qua in un Ambito Agricolo di Interesse Paesaggistico; al fine di garantire l'omogeneità del predetto contesto il Comune ha ritenuto di non poter riconoscere la destinazione ad ambito agricolo produttivo dei terreni di proprietà dei ricorrenti (cfr. doc. 13 al ricorso, allegato "F", punto 33).

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato che all'interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all'Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534).

In ogni caso va ribadito che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

Del resto, gli specifici rilievi formulati dai ricorrenti, oltre ad impingere nel merito delle scelte dell'Amministrazione, non si fondano su elementi obiettivi in grado di dimostrare l'abnormità o l'evidente irragionevolezza delle determinazioni comunali in relazione ai dati fattuali posti alla base delle stesse, soprattutto avuto riguardo alla decisione di conservare l'omogeneità di un Ambito con rilevanza paesaggistica, già individuato a livello di pianificazione provinciale.

Oltretutto, in materia urbanistica, non opera il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto in tale materia l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte che relega l'interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina ad interesse di mero fatto non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2017, n. 1326; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2018, n. 566; 15 dicembre 2017, n. 2393).

5.3. L'eccepiteo difetto di motivazione della scelta pianificatoria posta in essere dal Comune, oltre ad apparire in fatto infondato, risulta smentito anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale "le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l'Amministrazione è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano" (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 giugno 2017, n. 1371; 30 marzo 2017, n. 761; altresì, T.A.R. Toscana, I, 6 settembre 2016, n. 1317).

5.4. Ciò determina il rigetto delle predette censure e, quindi, dell'intero ricorso R.G. n. 122/2013.

6. Passando allo scrutinio delle domande di risarcimento del danno, proposte con riguardo a tutti i ricorsi, le stesse sono infondate, in quanto i ricorrenti non hanno dato prova dell'entità dei danni patiti e della sussistenza di un nesso causale tra l'adozione degli atti impugnati e le lesioni asseritamente subite.

7. In conclusione, i ricorsi R.G. n. 228/2008 e R.G. n. 997/2008 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso R.G. n. 122/2013 deve essere respinto, come pure tutte le domande risarcitorie contenute nei predetti ricorsi.

8. Avuto riguardo alla complessità e alla risalenza delle questioni, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, dichiara improcedibili i ricorsi R.G. n. 228/2008 e R.G. n. 997/2008 e respinge il ricorso R.G. n. 122/2013; respinge altresì le domande di risarcimento del danno relative a tutti i ricorsi indicati in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO

